

Abruzzo – Novità sul credito d'imposta per le spese per interventi di riparazione

3 Luglio 2009

Si fa seguito al documento [Abruzzo – Modalità applicative del credito d'imposta per le spese di riparazione dei fabbricati del 25 giugno 2009](#) per comunicare che, sulla *Gazzetta Ufficiale* n.145 del 25 giugno 2009, è stata pubblicata l'**Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2009, n.3782**, che modifica alcune delle disposizioni contenute nell'Ordinanza n.3779/2009, relative, in particolare, alla possibilità di fruire, con le modalità del credito d'imposta, del contributo per le spese relative ad interventi di riparazione e ripristino dell'agibilità degli edifici danneggiati dal sisma dello scorso 6 aprile 2009.

In tal ambito, l'art.11, comma 1, lett. c, n.1, dell'Ordinanza n.3782/2009 stabilisce che il **credito d'imposta**, maturato in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riparazione e ripristino dell'agibilità dei fabbricati danneggiati, è **utilizzabile**, in generale, **ai fini delle imposte sui redditi** (e non solo ai fini IRPEF, come originariamente previsto nella precedente Ordinanza n.3779/2009).

Tale modifica normativa (che riscrive l'art.3, comma 3, dell'Ordinanza n.3779/2009) è servita a sanare il dubbio interpretativo, già evidenziato dall'ANCE nel citato documento del 25 giugno 2009, in merito alla possibilità, per i soggetti IRES, di poter scegliere l'erogazione del contributo nella forma del credito d'imposta.

Pertanto, a seguito della citata riscrittura della disposizione, il credito d'imposta viene riconosciuto anche ai fini IRES, con le stesse modalità operative già previste nell'Ordinanza n.3779/2009.

In particolare, quindi, il nuovo art.3, comma 3, dell'Ordinanza n.3779/2009 prevede che:

- con riferimento agli interventi di riparazione di **immobili diversi dall'abitazione principale**, ovvero di **immobili ad uso non abitativo**:
- il credito d'imposta spetta fino alla copertura dell'80% delle spese sostenute e comunque di importo non superiore a 80.000 euro;
- è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi IRPEF/IRES;
- viene ripartito, a scelta del contribuente, in 5, ovvero in 10 quote annuali costanti;
- non può eccedere, in ciascuno degli anni, l'ammontare dell'imposta netta.
- con riferimento agli interventi di riparazione dell'**abitazione principale**:
- il credito d'imposta spetta per la copertura integrale delle spese sostenute;
- è utilizzabile ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF, trattandosi di abitazione principale del contribuente);

- viene ripartito obbligatoriamente in 20 quote costanti, relative all'anno in cui la spesa è stata sostenuta ed agli anni successivi.

Resta fermo che, in ogni caso, il contributo ed il credito d'imposta non concorrono alla determinazione del reddito imponibile (ai fini IRPEF/IRES), né alla formazione della base imponibile IRAP.

Per quanto riguarda le altre modalità operative e le condizioni di applicabilità dell'agevolazione, si rinvia al documento *Abruzzo - Modalità applicative del credito d'imposta per le spese di riparazione dei fabbricati del 25 giugno 2009*.

Inoltre, si evidenzia che nella citata Ordinanza n.3782/2009 è presente un'ulteriore modifica, riguardante l'ammontare delle **spese ammissibili** all'agevolazione, le quali, a differenza di quanto stabilito originariamente dall'art.1, comma 6, dell'Ordinanza n.3779/2009, devono intendersi **al netto dell'IVA** (art.11, comma 1, lett. a, Ordinanza n.3782/2009). Confermato, invece, che il credito d'imposta spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati mediante bonifico bancario o postale.

Infine, si segnala che nel **Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78, cd. "Manovra d'estate"** (pubblicato sulla G.U. n.150 del 1° luglio 2009 - [cfr. "Manovra d'estate"](#) - [Decreto Legge 78/2009 - Misure Fiscali del 2 luglio 2009](#)), sono previste disposizioni relative, tra l'altro, alla ripresa dei versamenti e degli adempimenti tributari sospesi^[1], fino al 30 novembre 2009, in favore dei soggetti, persone fisiche e non, aventi il domicilio fiscale, o la sede operativa, nei Comuni interessati dal sisma dello scorso 6 aprile 2009^[2].

In particolare, per tali soggetti, l'**art.25, comma 2**, del DL 78/2009 prevede:

- la **ripresa** della **riscossione** dei **tributi** non versati per effetto della citata sospensione a decorrere dal mese di **gennaio 2010**, mediante **24 rate mensili** di pari importo, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- l'**obbligo** di **effettuare** gli **adempimenti tributari**, diversi dai versamenti, **non eseguiti** durante il periodo di sospensione, **entro** il mese di **marzo 2010**;
- il **rinvio** ad un **Provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilisca le **modalità** per l'**effettuazione** di tali **versamenti** ed **adempimenti** sospesi.

^[1] Ai sensi dell'art.1 dell'Ordinanza n.3780/2009 - cfr. *Abruzzo - Modalità applicative del credito d'imposta per le spese di riparazione dei fabbricati del 25 giugno 2009*

^[2] Tali Comuni sono stati individuati ai sensi dell'art.1, comma 2, del DL 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77.

[1085-Decreto Legge 1° luglio 2009, n.78.pdf](#)[Apri](#)

[1085-Ordinanza Ministeriale del 17-06-2009 n. 3782.pdf](#)[Apri](#)